*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 153° - Numero 213**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 12 settembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO AL PUBBLICO

**Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma**

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Autorità per le garanzie nelle comunicazioni



### Istituto nazionale della previdenza sociale



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### Agenzia italiana del farmaco



### Corte suprema di cassazione



### Ministero dell’economia e delle finanze



### Ufficio territoriale del Governo di Trieste



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 185/L

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 settembre 2012.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni.**

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il Decreto Ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n.398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il Decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 settembre 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 48.658 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2011, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 settembre 2012 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 364 giorni con scadenza 13 settembre 2013, fino al limite massimo in valore nominale di 9.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

*a)* le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato Decreto Legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

*b)* le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato Decreto Legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti

sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 settembre 2012. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2013.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 15% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 13 settembre 2012.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

*a)* per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

*b)* per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2012

*Il direttore:* CANNATA

**12A09758**

---

DECRETO 7 settembre 2012.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 91 giorni.**

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il Decreto Ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n.398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il Decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 settembre 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 48.658 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n.398, nonché del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2011, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 settembre 2012 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 91 giorni con scadenza 14 dicembre 2012, fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

*a)* le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato Decreto Legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

*b)* le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato Decreto Legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 settembre 2012. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2012.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2012

*Il direttore:* CANNATA

**12A09759**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 agosto 2012.

**Costituzione della commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini della provincia di Monza e Brianza.**

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 6 agosto 1975, n. 427, così come integrata dall'art. 3 della legge 2 febbraio 1970, n. 14;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 608 del 9 maggio 1994, che determina la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali espressamente elencati (tabella *C)*, tra i quali è compresa anche la Commissione provinciale per l'integrazione salariale, in modo che per ogni amministrazione o ente o categoria non sia ammesso più di un rappresentante;

Considerato che la consistenza qualitativa e quantitativa delle aziende operanti nel settore edilizia e affini della Provincia di Monza e Brianza richiede adeguata espressione rappresentativa degli interessi datoriali e dei lavoratori;

Vista la circolare della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Div. III, 1/3PS/20133 del 13 gennaio 1995, nella quale si dispone che la commissione di cui trattasi sia costituita dal direttore della Sede provinciale INPS, presidente, da un funzionario del SIL (ex Ispettorato del lavoro) della Direzione territoriale del lavoro, da due rappresentanti dei lavoratori, di cui uno dipendente da industria edile ed uno da artigianato edile, da due rappresentanti dei datori di lavoro, di cui uno dell'industria e l'altro degli artigiani edili;

Vista la circolare n. 12035/95 dell'11 gennaio 1995 della Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione III, con la quale sono fornite indicazioni per determinare il grado di rappresentatività delle associazioni e organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

Tenuto conto che, a seguito della costituzione della Provincia di Monza e Brianza, la DTL di Milano svolge anche le funzioni della sopra citata provincia, non essendo stata ancora costituita la DTL di Monza e Brianza;

Considerate le risultanze degli atti istruttori acquisite dalla Direzione regionale del lavoro anche tramite la DTL di Milano;

Considerato che, dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute sulla scorta delle istruzioni generali fornite con le circolari sopra indicate, sono risultate più rappresentative nella Provincia di Monza e Brianza l'Assimpredil e la Confartigianato APA per i datori di lavoro, la CGIL e la CISL per i lavoratori;

Viste le designazioni effettuate da Assimpredil e da Confartigianato APA;

Viste le designazioni effettuate dalla CGIL e dalla CISL di Monza e Brianza;

Decreta:

È costituita la Commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini per la Provincia di Monza e Brianza, così composta:

il direttore pro-tempore della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Monza - Presidente;

rappresentanti dei datori di lavoro:

Simona Butera: membro effettivo;

Mauro Franceschini: membro effettivo;

Matteo Cazzaniga: membro supplente;

Michele Turati: membro supplente;

rappresentanti dei lavoratori:

Simone Pulici: membro effettivo;

Fabrizio Mazzoleni: membro effettivo;

Dario Pirovano: membro supplente;

Armando Busnelli: membro supplente;

rappresentante del S.I.L. della Direzione territoriale di Milano: Isp. Michele Zagaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro.

Milano, 30 agosto 2012

*Il direttore regionale:* MARCIANÒ

**12A09706**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 4 settembre 2012.

**Avvio del procedimento «Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)».** (Deliberazione n. 390/12/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 4 settembre 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - supplemento ordinario n. 136;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni e integrazioni;

Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»), 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), 2002/21/CE («direttiva quadro»), 2002/22/CE («direttiva servizio universale») pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 108/7 del 24 aprile 2002, così come modificate dalle direttive numeri 2009/136/CE e 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 337/11 del 18 dicembre 2009;

Viste le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 165/6 dell'11 luglio 2002 (le «Linee Direttici»);

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214 - supplemento ordinario n. 150 (il «Codice»);

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, recante «Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 maggio 2012, n. 126;

Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

Visto l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche, del 27 gennaio 2004;

Vista la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 (Raccomandazione 2007/879/CE) relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la «Raccomandazione»);

Vista la Raccomandazione della Commissione del 15 ottobre 2008 (Raccomandazione 2008/850/CE) relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 301/23 del 12 novembre 2008;

Vista la delibera n. 314/09/CONS del 10 giugno 2009, recante «Identificazione e analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati numeri 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 luglio 2009, n. 161 - supplemento ordinario n. 111;

Vista la delibera n. 731/09/CONS del 16 dicembre 2009, recante «Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati numeri 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2010, n. 15 - supplemento ordinario n. 13;

Vista la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010, recante «Disciplina dei tempi dei procedimenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n. 208;

Vista la Raccomandazione della Commissione del 20 settembre 2010 (Raccomandazione 2010/572/UE) relativa all'accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 251/35 del 25 settembre 2010 (la «Raccomandazione NGA»);

Vista la delibera n. 578/10/CONS dell'11 novembre 2010, recante «Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. e calcolo del valore del WACC ai sensi dell'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 dicembre 2010, n. 292 - supplemento ordinario n. 277;

Vista la delibera n. 1/12/CONS dell'11 gennaio 2012, recante «Individuazione degli obblighi regolamentari relativi ai servizi di accesso alle reti di nuova generazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 gennaio 2012, n. 20;

Vista la delibera n. 41/12/CONS del 25 gennaio 2012, recante «Avvio del procedimento volto alla definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete in fibra di Telecom Italia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 febbraio 2012, n. 39;

Vista la delibera n. 42/12/CONS del 25 gennaio 2012, recante «Avvio del procedimento volto a valutare l'impatto regolamentare dell'introduzione di nuove tecniche trasmissive quale il vectoring nello sviluppo di reti di nuova generazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 febbraio 2012, n. 40;

Vista la delibera n. 43/12/CONS del 25 gennaio 2012, recante «Avvio del procedimento volto a valutare la sussistenza delle condizioni per l'imposizione di obblighi simmetrici di accesso alle infrastrutture fisiche di rete», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 febbraio 2012, n. 40;

Visto l'art. 47, comma 2-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2012, n. 82 - supplemento ordinario n. 69, che dispone che l'Autorità individui, secondo le procedure previste dalla direttiva 2002/21/CE come modificata dalla direttiva 2009/140/CE, «le misure idonee a: *a)* assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea e il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manuten-

zione correttiva; *b)* rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le modalità indicate dall'Autorità medesima, assicurando, comunque, il mantenimento della sicurezza della rete»;

Considerata la procedura di infrazione 2012/2138 avviata nei confronti dell'Italia dalla Commissione europea circa la conformità della norma contenuta nell'art. 47 comma 2-*quater* del D.L. n. 5/2012, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, con il diritto dell'Unione europea;

Considerato che i mercati dei servizi di accesso alla rete fissa identificati tra quelli suscettibili di regolamentazione ex ante nell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea del 17 dicembre 2007 (mercati numeri 1, 4 e 5 della Raccomandazione 2007/879/CE) sono attualmente soggetti alla regolamentazione introdotta in esito al secondo ciclo di analisi di mercato con le delibere numeri 314/09/CONS e 731/09/CONS e successive integrazioni;

Considerato che il quadro regolamentare vigente prescrive che le Autorità nazionali di regolamentazione effettuino periodicamente le analisi dei mercati rilevanti;

Considerata, pertanto, la necessità di avviare una nuova analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa al fine di verificare se, sulla base delle circostanze nazionali esistenti, sia opportuno rivedere le definizioni dei mercati rilevanti e modificare, laddove necessario, le precedenti prescrizioni regolamentari;

Considerato che il procedimento sarà svolto secondo le procedure previste dalla delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116, e successive modificazioni, oltre le previsioni del Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di analisi dei mercati;

Udita la relazione del Presidente Angelo Marcello Cardani, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento di organizzazione e funzionamento;

Delibera:

Art. 1.

*Avvio del procedimento*

1. È avviato un procedimento istruttorio avente ad oggetto:

a. l'identificazione ed analisi dei seguenti mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati numeri 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione della Commissione europea 2007/879/CE): *i)* mercato dei servizi di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali; *ii)* mercato dei servizi di accesso all'ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete (ivi compreso l'accesso condiviso o pienamente disaggregato) in postazione fissa; *iii)* mercato dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso;

b. la valutazione del grado di concorrenza dei mercati e dell'eventuale sussistenza di operatori con significativo potere di mercato;

c. la revoca, il mantenimento o la modifica degli obblighi regolamentari esistenti, ovvero l'introduzione di nuovi obblighi.

2. Il responsabile del procedimento è la dottoressa Federica Alfano, funzionario della Direzione Analisi dei Mercati, Concorrenza e Studi.

3. Fatte salve le sospensioni di cui al comma successivo, il termine di conclusione del procedimento è di 150 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con deliberazione motivata.

4. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa:

a. per le richieste di informazioni e documenti, calcolate in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;

b. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni degli operatori e utenti nell'ambito della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 453/03/CONS, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in arrivo;

c. per il tempo necessario ad acquisire il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo quanto indicato nell'accordo di collaborazione del 27 gennaio 2004, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;

d. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni della Commissione europea, secondo quanto indicato dall'art. 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 4 settembre 2012

*Il presidente:* CARDANI

**12A09750**

## ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE 30 maggio 2012.

**Istanze e servizi INPS Gestione ex Inpdap ed ex ENPALS - Presentazione e consultazione telematica in via esclusiva - Decorrenza.** (Determinazione n. 95).

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e s. m. i. in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2008, con il quale il dr. Antonio Mastrapasqua è stato nominato, per la durata di un quadriennio, presidente dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS);

Visto l'art. 21, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge del 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale la durata in carica del Presidente dell'Inps è differita al 31 dicembre 2014;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;

Visto l'art. 21, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge del 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, con decorrenza 1° gennaio 2012, e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;

Vista la direttiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 dicembre 2011;

Visto l'art. 38, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 che prevede l'estensione e il potenziamento dei servizi telematici dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, per la presentazione delle denunce, istanze, atti, versamenti, mediante l'utilizzo esclusivo dei sistemi telematici, ovvero della posta elettronica certificata;

Visto il piano di E-Government che prevede nell'Obiettivo n. 20 relativo alla dematerializzazione, la riduzione dei flussi cartacei a favore dei processi documentali totalmente informatizzati;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010 n. 235 sulla riforma del CAD, nel quale, in particolare all'art. 4, si prescrive che «la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione»;

Viste le Linee generali dell'INPS per l'integrazione dell'INPDAP e dell'ENPALS di cui alla determinazione presidenziale n. 5802 del 23 gennaio 2012, in cui, tra gli altri obiettivi, si prevede «l'accesso on line dei servizi per agevolare modalità alternative di fruizione dei servizi e sviluppo della qualità, la telematizzazione della domanda, automazione dei controlli e dei processi operativi e dematerializzazione»;

Viste le Linee Guida Gestionali dell'INPS per l'anno 2012 di cui alla determinazione presidenziale n. 5803 del 15 marzo 2012 tra le quali è stato incluso il completamento del processo di telematizzazione con particolare riferimento ai servizi di pertinenza degli Enti soppressi;

Viste le determinazioni presidenziali n. 75/2010, n. 127/2011 e n. 277/2011 giugno riguardanti la presentazione telematica in esclusiva di istanze e servizi INPS;

Considerato che la telematizzazione in atto delle domande di servizio ha consentito di migliorare i processi produttivi e di alleggerire i carichi di lavoro nelle fasi di acquisizione e istruttoria della documentazione di input;

Ritenuto di proseguire nell'estensione della telematizzazione a tutte le istanze di servizio che devono essere presentate all'Istituto e che riguardano i servizi della Gestione ex Inpdap e della Gestione ex Enpals, consentendo in tal modo di poter utilizzare le risorse su attività ad alto valore tecnico-consulenziale;

Vista la relazione del Direttore generale predisposta sull'argomento;

Su proposta del Direttore generale;

Determina

1. la presentazione telematica in via esclusiva delle singole istanze secondo il calendario di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di dare mandato al Direttore generale di disporre, con propri atti, in relazione agli specifici prodotti, specifiche modalità esecutive e il relativo periodo transitorio, che dovrà necessariamente concludersi inderogabilmente entro il 31 luglio 2013; ferma restando l'esclusività del ricorso al canale telematico per la presentazione delle istanze di servizio;

3. di pubblicare la presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito web dell'Istituto e su quelli delle gestioni sia ex Inpdap ed ex Enpals nonché, ove ne ricorrano i presupposti, sui principali quotidiani nazionali;

4. di monitorare trimestralmente le attività relative all'utilizzo esclusivo del canale telematico;

5. di impegnare il Direttore generale a rendicontare con cadenza triemestrale sullo stato di attuazione della presente determinazione.

La presente determinazione viene inviata ai Ministeri vigilanti.

Roma, 30 maggio 2012

*Il presidente:* MASTRAPASQUA

ALLEGATO *1*

## ISTANZE E SERVIZI INPS GESTIONE ex Inpdap – PRESENTAZIONE TELEMATICA IN VIA ESCLUSIVA - DECORRENZA (esclusività a regime entro 4 mesi) –

| Area | PRESENTAZIONE TELEMATICA DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA DETERMINA IN G.U. |
|---|---|
| Prestazioni pensionistiche | Pensione diretta di anzianità, anticipata, vecchiaia, inabilità |
| Posizione assicurativa | Richieste di variazione della posizione assicurativa |
| Credito | Piccoli prestiti ai pensionati |
| | Piccoli Prestiti per gli iscritti dell'Arma dei Carabinieri |
| | Piccoli Prestiti per il personale gestito dal Service Personale Tesoro (SPT) e iscritto alle gestioni ex-INPDAP |
| Attività Sociali | Vacanze studio e successiva scelta opzione |
| | Soggiorni Senior e successiva scelta opzione |

| Area | PRESENTAZIONE TELEMATICA DAL 2 LUGLIO 2012 |
|---|---|
| Prestazioni pensionistiche | Ricongiunzioni onerose |
| Attività Sociali | Borse di studio (incluso Safari job, master certificati) |

| Area | PRESENTAZIONE TELEMATICA DALL'1 OTTOBRE 2012 |
|---|---|
| Prestazioni previdenziali | Riscatti ai fini TFS/TFR (Iscritti Inadel) |
| Attività Sociali | Soggiorni climatici ex Enam |
| Pensioni | Pensione privilegiata diretta |
| | Pensione a carico di stati esteri |

| Area | PRESENTAZIONE TELEMATICA DAL 5 NOVEMBRE 2012 |
|---|---|
| Prestazioni pensionistiche | Ricongiunzioni non onerose |
| | Costituzione della posizione assicurativa ai sensi della L. 322/58 per gli iscritti alla cassa stato cessati prima del 31/7/2010 e costituzione dell'indennità una tantum in luogo di pensione |
| Pensioni | Variazione Assegno nucleo familiare |
| | Variazione di Detrazioni d'imposta |
| Anagrafe | Variazione residenza/domicilio |
| Posizione assicurativa | Estratto conto certificato |

| Area | PRESENTAZIONE TELEMATICA DAL 3 DICEMBRE 2012 |
|---|---|
| Prestazioni pensionistiche | Riscatti |
| | Computo |
| | Accrediti figurativi |
| | Contribuzione volontaria |
| Credito | Piccoli prestiti e prestiti pluriennali agli iscritti (*) |
| | Istanza di anticipata estinzione |
| | Prestiti pluriennali ai pensionati |

| Area | PRESENTAZIONE TELEMATICA DAL 4 FEBBRAIO 2013 |
|---|---|
| Prestazioni previdenziali | Prosecuzione volontaria Assicurazione Sociale vita |
| | Riscatti ai fini TFS/TFR (Iscritti Enpas) (*) |
| Pensioni | Pensione privilegiata/indiretta |
| | Pensione reversibilità/indiretta |
| | Variazioni modalità riscossione pensione |
| | Richiesta di trasferimento pagamento pensione all’Estero |
| | Rateo di pensioni |
| Credito | Mutui agli iscritti |

(*) Presentazioni a carico dell'ente datore di lavoro

| Area | PRESENTAZIONE TELEMATICA DALL'1 APRILE 2013 |
|---|---|
| Prestazioni pensionistiche | Totalizzazione estera |
| Pensioni | Totalizzazione italiana |
| | Accesso al pensionamento anticipato (c.d. lavori usuranti) |
| | Doppia annualità |
| | Revoca della domanda pensione |
| Prestazioni previdenziali | Liquidazione Assicurazione Sociale Vita (*) |
| | Liquidazione indennità Assicurazione Sociale Vita (da Prosecuzione volontaria) |
| | Dichiarazione di responsabilità ai fini della Liquidazione TFS/TFR e della Previdenza Complementare |
| | Dichiarazioni per la Liquidazione TFR indiretta |
| | Domanda di cessione di quota(TFS/TFR) |
| Attività sociali | Residenze sanitarie assistite (RSA) |
| | Home Care Premium (Assistenza domiciliare) |
| | Convitti |
| | Contributo sanitario (ex-Enam) |
| | Assegno di frequenza (ex-Enam) |
| | Contributo formativo (ex-Enam) |
| | Assegno di solidarietà (ex-Enam) |
| | Contributo straordinario (ex-Enam) |
| | Assistenza agli iscritti in quiescenza non autosufficienti (ex-Enam) |
| | Contributo convitto orfani sec 1° (ex-Enam) |
| | Contributo posto in convitto (ex-Enam) |
| | Case Soggiorno Anziani (ex Enam + ex INPDAP) |
| Credito | Prestiti (iscritti ex Enam) |
| | Mutui agli Iscritti - Richiesta per rinegoziazione (**) |
| | Mutui agli Iscritti - Richiesta per sospensione rata (**) |
| | Convenzioni e Prestiti Garantiti - Richiesta rimborso fondo rischi per iscritti e pensionati (**) |
| | Richiesta di riscatto e cancellazione ipotecaria d'ufficio per MEI (**) |
| | Documentazione integrativa per ripartizione millesimale dei Soci per Mutui a Cooperativa (**) |
| | Rettifica nulla osta per subentro soci per Mutui a Cooperative (**) |
| | Successione eredi (**) |
| | Proposta estinzione anticipata e cancellazione ipotecaria d'ufficio per MEI (**) |
| | Richiesta Somministrazione somme per Mutui a Cooperative e Enti locali (**) |
| | Richiesta rimborso per somme erogate a credito per Mutui a Cooperative e Enti locali (**) |

(**) Richieste riferite a pratica in corso

**12A09749**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Erdosteina Edmond Pharma».

*Estratto determinazione V&A.N/n. 1194/2012 del 30 agosto 2012*

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «ERDOSTEINA EDMOND PHARMA», nelle forme e confezioni: «300 mg capsule rigide» 20 capsule; «300 mg compresse dispersibili» 20 compresse; «225 mg granulato per sospensione orale» 20 bustine; «175 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare AIC: Edmond Pharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via G. B. Grassi, 15, 20157 - Milano - Codice Fiscale 00804270155.

Confezione: «300 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 041127010 (in base 10) 177332 (in base 32).

Forma Farmaceutica: capsula rigida.

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Edmond Pharma S.R.L. stabilimento sito in Via dei Giovi 131 - 20037 Paderno Dugnano - Milano.

Produttore del prodotto finito: Famar S.P.A. stabilimento sito in Via Zambeletti, 25 - 20021 Baranzate - Milano (produzione bulk, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio); Edmond Pharma S.R.L. stabilimento sito in Via dei Giovi 131 - 20037 Paderno Dugnano - Milano (produzione bulk, controllo e rilascio); Lamp San Prospero S.P.A. stabilimento sito in Via della Pace 25/A - 41030 S. Prospero - Modena (confezionamento primario e secondario);

Composizione: ogni capsula rigida contiene:

Principio Attivo: erdosteina 300 mg.

Eccipienti: povidone 8 mg; cellulosa microcristallina 10 mg; magnesio stearato 3 mg; gelatina 74,4 mg; titanio diossido 0,76 mg; ossido di ferro giallo 0,749 mg; indigotina 0,091 mg;

Confezione: «300 mg compresse dispersibili» 20 compresse - A.I.C. n. 041127022 (in base 10) 17733G (in base 32).

Forma Farmaceutica: compressa dispersibile.

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Edmond Pharma S.R.L. stabilimento sito in Via dei Giovi 131 - 20037 Paderno Dugnano - Milano.

Produttore del prodotto finito: Edmond Pharma S.R.L. stabilimento sito in Via dei Giovi 131 - 20037 Paderno Dugnano - Milano (produzione bulk, controllo e rilascio); Lamp San Prospero S.p.a. stabilimento sito in Via della Pace n. 25/A - 41030 S. Prospero - Modena (confezionamento primario e secondario);

Composizione: ogni compressa dispersibile contiene:

Principio attivo: erdosteina 300 mg

Eccipienti: lattosio monoidrato 252,50 mg; cellulosa microcristallina 160 mg; sucralosio 40 mg; croscarmellosa sodica 25 mg; talco 16 mg; magnesio stearato 10 mg; aroma mango 10 mg; giallo tramonto 10 mg; povidone 4 mg; silice colloidale diossido 2,50 mg;

Confezione: «225 mg granulato per sospensione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 041127034 (in base 10) 17733U (in base 32).

Forma Farmaceutica: granulato per sospensione orale.

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Edmond Pharma S.R.L. stabilimento sito in Via dei Giovi 131 - 20037 Paderno Dugnano – Milano.

Produttore del prodotto finito: Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.a. stabilimento sito in Via Berlino, 39 - 24040 Zingonia-Verdellino – Bergamo (produzione bulk, confezionamento primario e secondario, controllo); Edmond Pharma S.R.L. stabilimento sito in Via dei Giovi 131 - 20037 Paderno Dugnano – Milano (controllo e rilascio).

Composizione: ogni bustina di granulato per sospensione orale contiene:

Principio Attivo: erdosteina 225 mg

Eccipienti: saccarosio 4012 mg; sodio amidoglicolato 130 mg; aspartame 50 mg; aroma di limone polvere 8 mg;

Confezione: «175 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml - A.I.C. n. 041127046 (in base 10) 177346 (in base 32).

Forma Farmaceutica: granulato per sospensione orale.

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Edmond Pharma S.R.L. stabilimento sito in Via dei Giovi n. 131 - 20037 Paderno Dugnano - Milano.

Produttore del prodotto finito: Fulton Medicinali S.P.A. stabilimento sito in Via Marconi 28/29 - 20020 Arese - Milano (produzione bulk, confezionamento primario e secondario, controllo). Edmond Pharma S.r.l. stabilimento sito in Via dei Giovi 131 - 20037 Paderno Dugnano - Milano (controllo e rilascio);

Composizione: 5 ml di sospensione orale contengono:

Principio Attivo: erdosteina 175 mg

Eccipienti: saccarosio 2077,5 mg; sodio benzoato 10 mg; sodio amidoglicolato 150 mg; aspartame 40 mg; sodio saccarinato 10 mg; aroma di arancio polvere 37,5 mg;

Indicazioni terapeutiche: Mucolitico, fluidificante nelle affezioni acute e croniche dell'apparato respiratorio.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: AIC n. 041127010 - «300 mg capsule rigide» 20 capsule

Classe: «C».

Confezione: AIC n. 041127022 - «300 mg compresse dispersibili» 20 compresse

Classe: «C».

Confezione: AIC n. 041127034 - «225 mg granulato per sospensione orale» 20 bustine

Classe: «C».

Confezione: AIC n. 041127046 - «175 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml

Classe: «C».

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: AIC n. 041127010 - «300 mg capsule rigide» 20 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: AIC n. 041127022 - «300 mg compresse dispersibili» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: AIC n. 041127034 - «225 mg granulato per sospensione orale» 20 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: AIC n. 041127046 - «175 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A09697**

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lizidra».

*Estratto determinazione n. 565/2012 del 31 agosto 2012*

Medicinale: LIZIDRA.

Titolare AIC: Jubilant Pharmaceuticals nv Axxes Business Park Guldensporenpark 22 - block C - 9820 Merelbeke - Belgio.

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 041791017/M (in base 10) 17VCK9 (in base 32);

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 041791029/M (in base 10) 17VCKP (in base 32);

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 041791031/M (in base 10) 17VCKR (in base 32);

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 041791043/M (in base 10) 17VCL3 (in base 32);

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 041791056/M (in base 10) 17VCLJ (in base 32);

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 041791068/M (in base 10) 17VCLW (in base 32);

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 041791070/M (in base 10) 17VCLY (in base 32).

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 041791082/M (in base 10) 17VCMB (in base 32)

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 041791094/M (in base 10) 17VCMQ (in base 32);

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 041791106/M (in base 10) 17VCN2 (in base 32).

Forma farmaceutica: Compresse rivestite con film.

Composizione: Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

5 mg di donepezil cloridrato.

10 mg di donepezil cloridrato.

Eccipienti:

*Nucleo della compressa*

Lattosio monoidrato

Cellulosa microcristallina (E460)

Amido di mais

Idrossipropilcellulosa (E463)

Magnesio stearato (470b)

*Film di rivestimento*

Ipromellosa (E464)

Macrogol

Talco

Biossido di titanio (E171)

Rilascio lotti: PSI supply nv - Axxes Business Park, Guldensporenpark 22, Block C, 9820 Merelbeke - Belgio.

Controllo lotti: Astron Research Ltd.

2nd Floor Sage House 319 Pinner Road Harrow HA1 4HF - Regno Unito.

Zeta Analytical Limited

Unit 3 Colonial Way Watford Herts WD24 4YR

Regno Unito

Kennet Bioservice Ltd.

6 Kingsdown Orchard Hyde Road Swindon Wilts. SN2 7RR

Regno Unito

Microbiological Consultant Services

Units 8 and 9 Rockmill Business Park The Dale Stoney Middleton Hope Valley South Yorkshire S32 4TF

Regno Unito

Produzione, confezionamento: Jubilant Life Sciences Ltd. - Village Sikandarpur Bhainswal Roorkee, Dehradun Highway, Bhagwanpur Roorkee District Haridwar Uttarakhand 24766 - India

Produttore principio attivo: Jubilant Life Sciences Limited - Plot # 18, 56, 57, and 58 KIADB Industrial Area NANJANGUD 571 302 MYSORE DISTRICT, KARNATAKA - India.

Indicazioni terapeutiche: LIZIDRA è indicato nel trattamento sintomatico della demenza di Alzheimer nelle sue manifestazioni di grado lieve-moderato.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 041791017/M (in base 10) 17VCK9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 85).

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 11,23.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 21,05.

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 041791068/M (in base 10) 17VCLW (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 85).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 14,12.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 26,48.

Esenzione della fornitura gratuita al singolo paziente per i primi 4 mesi.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LIZIDRA è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - Neurologo, Geriatra, Psichiatra (RNRL).

*Condizioni e modalità di impiego*

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

*Stampati*

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A09698**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan Krka»

*Estratto determinazione n. 563/2012 del 31 agosto 2012*

Medicinale: CANDESARTAN KRKA.

Titolare A.I.C.: KRKA d.d. Novo mesto - Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto – Slovenia.

Confezioni:

«4 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - - A.I.C. n. 041993015/M (in base 10) 181JTR (in base 32);

«4 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993027/M (in base 10) 181JU3 (in base 32);

«4 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993039/M (in base 10) 181JUH (in base 32);

«4 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993041/M (in base 10) 181JUK (in base 32);

«4 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993054/M (in base 10) 181JUY (in base 32);

«4 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993066/M (in base 10) 181JVB (in base 32);

«4 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993078/M (in base 10) 181JVQ (in base 32);

«4 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993080/M (in base 10) 181JVS (in base 32);

«4 mg compresse» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993092/M (in base 10) 181JW4 (in base 32);

«4 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993104/M (in base 10) 181JWJ (in base 32);

«4 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993116/M (in base 10) 181JWW (in base 32);

«4 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993128/M (in base 10) 181JX8 (in base 32);

«8 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993130/M (in base 10) 181JXB (in base 32);

«8 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993142/M (in base 10) 181JXQ (in base 32);

«8 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993155/M (in base 10) 181JY3 (in base 32);

«8 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993167/M (in base 10) 181JYH (in base 32);

«8 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993179/M (in base 10) 181JYV (in base 32);

«8 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993181/M (in base 10) 181JYX (in base 32);

«8 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993193/M (in base 10) 181JZ9 (in base 32);

«8 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993205/M (in base 10) 181JZP (in base 32);

«8 mg compresse» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993217/M (in base 10) 181K01 (in base 32);

«8 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993229/M (in base 10) 181K0F (in base 32);

«8 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993231/M (in base 10) 181K0H (in base 32);

«8 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993243/M (in base 10) 181K0V (in base 32);

«16 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993256/M (in base 10) 181K18 (in base 32);

«16 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993268/M (in base 10) 181K1N (in base 32);

«16 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993270/M (in base 10) 181K1Q (in base 32);

«16 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993282/M (in base 10) 181K22 (in base 32);

«16 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993294/M (in base 10) 181K2G (in base 32);

«16 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993306/M (in base 10) 181K2U (in base 32);

«16 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993318/M (in base 10) 181K36 (in base 32);

«16 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993320/M (in base 10) 181K38 (in base 32);

«16 mg compresse» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993332/M (in base 10) 181K3N (in base 32);

«16 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993344/M (in base 10) 181K40 (in base 32);

«16 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993357/M (in base 10) 181K4F (in base 32);

«16 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993369/M (in base 10) 181K4T (in base 32);

«32 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993371/M (in base 10) 181K4V (in base 32);

«32 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993383/M (in base 10) 181K57 (in base 32);

«32 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993395/M (in base 10) 181K5M (in base 32);

«32 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993407/M (in base 10) 181K5Z (in base 32);

«32 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993419/M (in base 10) 181K6C (in base 32);

«32 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993421/M (in base 10) 181K6F (in base 32);

«32 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993433/M (in base 10) 181K6T (in base 32);

«32 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993445/M (in base 10) 181K75 (in base 32);

«32 mg compresse» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993458/M (in base 10) 181K7L (in base 32);

«32 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993460/M (in base 10) 181K7N (in base 32);

«32 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993472/M (in base 10) 181K80 (in base 32);

«32 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993484/M (in base 10) 181K8D (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo:

4 mg di candesartan cilexetil;

8 mg di candesartan cilexetil;

16 mg di candesartan cilexetil;

32 mg di candesartan cilexetil;

eccipienti:

lattosio monoidrato;

amido di mais;

dibutil sebacato;

sodio laurilsolfato;

idrossipropilcellulosa;

carmellosa calcica;

magnesio stearato;

ferro ossido rosso (E172) – solo per le compresse da 8 mg, 16 mg e 32 mg.

Controllo dei lotti, confezionamento primario e secondario e rilascio dei lotti:

Krka, d.d. Novo mesto - Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto - Slovenia;

TAD Pharma GmbH - Heinz-Lohmann Str. 5, 27472 Cuxhaven - Germania.

Produzione del prodotto finito: Krka, d.d. Novo mesto - Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto – Slovenia.

Confezionamento secondario: Rafarm S.A. - Pharmaceutical Industry - Peania, Attica, Pousi-Hatzi GR 19002 – Grecia.

Produzione del principio attivo:

1) Krka, d.d. Novo mesto - Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto - Slovenia;

siti di produzione:

Krka, d.d. Novo mesto - Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto - Slovenia;

Menovo Pharmaceutical Co., Ltd. - Hangzhou Gulf Industrial Zone, Shangyu City, Zhejiang 312369 – Cina;

2) Cadila Healthcare Limited - Ahmedabad 380 015 - India;

sito di produzione: Zadila Healthcare Ltd. - 291, G.I.D.C. Industrial Estate, Ankleshwar, Gujarat, 393 002 - India.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'ipertensione essenziale negli adulti;

trattamento dei pazienti adulti con scompenso cardiaco e alterata funzione sistolica ventricolare sinistra (frazione di eiezione ventricolare sinistra ≤ 40%) in aggiunta al trattamento con inibitori dell'Enzima di Conversione dell'Angiotensina (ACE) o quando gli ACE-inibitori non siano tollerati.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

«4 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993041/M (in base 10) 181JUK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

«8 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993167/M (in base 10) 181JYH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,54.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,52.

«16 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993282/M (in base 10) 181K22 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,88.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,02.

«32 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041993407/M (in base 10) 181K5Z (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,45.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,98.

Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory alle strutture pubbliche, per la confezione da 32 mg, come da condizioni negoziali.

Non applicazione del tetto di spesa.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Candesartan Krka» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

*Stampati*

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A09699**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Desogestrel e Etinilestradiolo Mylan Generics».

*Estratto determinazione n. 564/2012 del 31 agosto 2012*

Medicinale: DESOGESTREL E ETINILESTRADIOLO MYLAN GENERICS.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.A., via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano (Italia).

Confezione:

«150 microgrammi+20 microgrammi compresse» 1×21 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 040365013/M (in base 10) 16HUYP (in base 32);

«150 microgrammi+20 microgrammi compresse» 3×21 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 040365025/M (in base 10) 16HUZ1 (in base 32);

«150 microgrammi+20 microgrammi compresse» 6×21 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 040365037/M (in base 10) 16HUZF (in base 32);

«150 microgrammi+30 microgrammi compresse» 1×21 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 040365049/M (in base 10) 16HUZT (in base 32);

«150 microgrammi+30 microgrammi compresse» 3×21 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 040365052/M (in base 10) 16HUZW (in base 32);

«150 microgrammi+30 microgrammi compresse» 6×21 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 040365064/M (in base 10) 16HV08 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo:

150 microgrammi di desogestrel e 20 microgrammi di etinilestradiolo;

150 microgrammi di desogestrel e 30 microgrammi di etinilestradiolo;

eccipienti:

tutto-rac-alfa-tocoferolo;

amido di patate;

povidone (E1201);

acido stearico (E570);

silice colloidale anidra (E551);

lattosio anidro.

Produttore responsabile per il rilascio lotti: Accord Healthcare Limited - Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex - HA1 4HF (Regno Unito).

Controllo lotti: Astron-Research Limited - Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex - HA1 4HF – (Regno Unito).

Produttore prodotto finito: Famy Care Ltd. - Plot No. 20/21, Pharmez, Pharmaceutical Special Economic ZoneSarkhej-Bavla NH No-8A, Nr. - Village Matoda, Ahmedabad (India).

Confezionamento secondario (solo per *IT)*: DHL Supply Chain (Italy) S.p.A., viale delle Industrie, 2 - 20090 Settala (Milano - Italia).

Confezionamento secondario (solo per *DE)*:

Logosys PKL Service GmbH and Co. KG - HaasstraBe 8, 64293 Darmstadt, Hesse (Germania);

PharmaLog Pharma Logistik GmbH - Siemensstr. 1, 59199 Bonen (Germania).

Produttori principi attivi:

Desogestrel:

N. V. Organon - Schering-Plough - Diosite Veersemeer 4 5347 JN Oss (Paesi Bassi);

N. V. Organon - Schering-Plough - Moleneind Kloosterstraat 6 5349 AB Oss (Paesi Bassi);

Etinilestradiolo: N. V. Organon - Schering-Plough: indirizzo 1: Veersemeer 4 5347 JN Oss; indirizzo 2: Kloosterstraat 6 5349 AB Oss (Paesi Bassi).

Indicazioni terapeutiche: contraccezione orale.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità.*

Confezione:

«150 microgrammi+30 microgrammi compresse» 1×21 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 040365049/M (in base 10) 16HUZT (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

«150 microgrammi+20 microgrammi compresse» 1×21 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 040365013/M (in base 10) 16HUYP (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

«150 microgrammi+20 microgrammi compresse» 3×21 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 040365025/M (in base 10) 16HUZ1 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

«150 microgrammi+20 microgrammi compresse» 6×21 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

A.I.C. n. 040365037/M (in base 10) 16HUZF (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

*Classificazione ai fini della fornitura.*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DESOGESTREL E ETINILESTRADIOLO MYLAN GENERICS è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

*Stampati.*

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A09700**

# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 11 settembre 2012, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 16 cittadini italiani, previo deposito delle attestazioni rilasciate dai Segretari Generali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, di certificati di iscrizione nelle liste elettorali e delle dichiarazioni sostitutive di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato l'articolo 8 (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, titolato "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso ITALIA DEI VALORI - Via di Santa Maria in Via n. 12 - ROMA rec. tel. 06/97848144.

**12A09777**

## Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 11 settembre 2012, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 16 cittadini italiani, previo deposito delle attestazioni rilasciate dai Segretari Generali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, di certificati di iscrizione nelle liste elettorali e delle dichiarazioni sostitutive di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi l'abrogazione dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

quarto comma, primo periodo, limitatamente alla parola: "soggettivo";

quarto comma, primo periodo, limitatamente alle parole: ", per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili,";

quarto comma, primo periodo, limitatamente alle parole: ", dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.";

quarto comma, l'intero secondo periodo che recita: "In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.";

quarto comma, terzo periodo, limitatamente alle parole: ", per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative";

quinto comma che recita: "Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.";

sesto comma che recita: "Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.";

settimo comma che recita: "Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo.";

ottavo comma, limitatamente alle parole: "dei commi dal quarto al settimo";

nono comma, primo periodo, limitatamente alle parole: "di cui all'ottavo comma";

nono comma, terzo periodo, limitatamente alle parole: "di cui all'ottavo comma";

nonché della legge 15 luglio 1966, n. 604, titolata "Norme sui licenziamenti individuali", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 7, comma 1, limitatamente alla parola "soggettivo";

articolo 7, comma 1, limitatamente alla parola "oggettivo";

articolo 7, comma 2, limitatamente alle parole “per motivo oggettivo”;

articolo 7, comma 8, che recita: “8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell’indennità risarcitoria di cui all’articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l’applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.”;

nonché della legge 23 luglio 1991, n. 223, titolata “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 5, comma 3, secondo periodo, limitatamente alle parole: “terzo periodo del settimo comma del”;

nonché della legge 24 dicembre 2007, n. 244, titolata “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 2, comma 479, lettera *a)*, limitatamente alla parola “soggettivo”;

nonché della legge 29 dicembre 1990, n. 407, titolata “Disposizioni diverse per l’attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993”, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 8, comma 9, primo periodo, limitatamente alla parola “oggettivo”?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso ITALIA DEI VALORI - Via di Santa Maria in Via n. 12 - ROMA rec. tel. 06/97848144.

**12A09778**

## MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento a titolo indicativo del giorno 28 agosto 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2548 |
| Yen | 98,59 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 24,828 |
| Corona danese | 7,4490 |
| Lira Sterlina | 0,79470 |
| Fiorino ungherese | 280,98 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6963 |
| Zloty polacco | 4,1012 |
| Nuovo leu romeno | 4,4563 |
| Corona svedese | 8,2405 |
| Franco svizzero | 1,2010 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 7,2900 |
| Kuna croata | 7,4905 |
| Rublo russo | 40,2290 |
| Lira turca | 2,2595 |
| Dollaro australiano | 1,2094 |
| Real brasiliano | 2,5560 |
| Dollaro canadese | 1,2389 |
| Yuan cinese | 7,9719 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,7327 |
| Rupia indonesiana | 11967,20 |
| Shekel israeliano | 5,0344 |
| Rupia indiana | 69,8610 |
| Won sudcoreano | 1424,83 |
| Peso messicano | 16,5184 |
| Ringgit malese | 3,9137 |
| Dollaro neozelandese | 1,5552 |
| Peso filippino | 53,073 |
| Dollaro di Singapore | 1,5714 |
| Baht tailandese | 39,288 |
| Rand sudafricano | 10,5484 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d’Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**12A09741**

### Cambi di riferimento a titolo indicativo del giorno 29 agosto 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2545 |
| Yen | 98,63 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 24,810 |
| Corona danese | 7,4502 |
| Lira Sterlina | 0,79180 |
| Fiorino ungherese | 283,41 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6963 |
| Zloty polacco | 4,1555 |
| Nuovo leu romeno | 4,4775 |
| Corona svedese | 8,3375 |
| Franco svizzero | 1,2010 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 7,3125 |
| Kuna croata | 7,4745 |

| | |
|---|---|
| Rublo russo | 40,3424 |
| Lira turca | 2,2768 |
| Dollaro australiano | 1,2088 |
| Real brasiliano | 2,5736 |
| Dollaro canadese | 1,2402 |
| Yuan cinese | 7,9696 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,7307 |
| Rupia indonesiana | 11986,13 |
| Shekel israeliano | 5,0542 |
| Rupia indiana | 69,7880 |
| Won sudcoreano | 1423,13 |
| Peso messicano | 16,6269 |
| Ringgit malese | 3,9153 |
| Dollaro neozelandese | 1,5612 |
| Peso filippino | 53,120 |
| Dollaro di Singapore | 1,5728 |
| Baht tailandese | 39,316 |
| Rand sudafricano | 10,5579 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**12A09742**

### Cambi di riferimento a titolo indicativo del giorno 30 agosto 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2544 |
| Yen | 98,63 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 24,917 |
| Corona danese | 7,4500 |
| Lira Sterlina | 0,79110 |
| Fiorino ungherese | 285,29 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6962 |
| Zloty polacco | 4,1968 |
| Nuovo leu romeno | 4,4568 |
| Corona svedese | 8,3478 |
| Franco svizzero | 1,2009 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 7,2775 |
| Kuna croata | 7,4725 |
| Rublo russo | 40,5622 |
| Lira turca | 2,2921 |
| Dollaro australiano | 1,2142 |
| Real brasiliano | 2,5738 |
| Dollaro canadese | 1,2434 |
| Yuan cinese | 7,9649 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,7294 |
| Rupia indonesiana | 11993,96 |
| Shekel israeliano | 5,0674 |
| Rupia indiana | 69,7870 |
| Won sudcoreano | 1422,93 |
| Peso messicano | 16,7698 |
| Ringgit malese | 3,9225 |
| Dollaro neozelandese | 1,5671 |
| Peso filippino | 53,011 |
| Dollaro di Singapore | 1,5716 |
| Baht tailandese | 39,363 |
| Rand sudafricano | 10,6170 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**12A09743**

### Cambi di riferimento a titolo indicativo del giorno 31 agosto 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2611 |
| Yen | 98,96 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 24,840 |
| Corona danese | 7,4513 |
| Lira Sterlina | 0,79525 |
| Fiorino ungherese | 283,65 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6960 |
| Zloty polacco | 4,1765 |
| Nuovo leu romeno | 4,4633 |
| Corona svedese | 8,3362 |
| Franco svizzero | 1,2009 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 7,2925 |
| Kuna croata | 7,4730 |
| Rublo russo | 40,7810 |
| Lira turca | 2,2921 |

| | |
|---|---|
| Dollaro australiano | 1,2201 |
| Real brasiliano | 2,5804 |
| Dollaro canadese | 1,2487 |
| Yuan cinese | 8,0062 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,7806 |
| Rupia indonesiana | 12042,49 |
| Shekel israeliano | 5,0753 |
| Rupia indiana | 70,0260 |
| Won sudcoreano | 1429,97 |
| Peso messicano | 16,7770 |
| Ringgit malese | 3,9360 |
| Dollaro neozelandese | 1,5708 |
| Peso filippino | 53,191 |
| Dollaro di Singapore | 1,5746 |
| Baht tailandese | 39,510 |
| Rand sudafricano | 10,6152 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**12A09744**

## Cambi di riferimento a titolo indicativo del giorno 3 settembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2568 |
| Yen | 98,43 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 24,894 |
| Corona danese | 7,4512 |
| Lira Sterlina | 0,79120 |
| Fiorino ungherese | 284,90 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6963 |
| Zloty polacco | 4,1933 |
| Nuovo leu romeno | 4,4921 |
| Corona svedese | 8,4161 |
| Franco svizzero | 1,2008 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 7,3015 |
| Kuna croata | 7,4733 |
| Rublo russo | 40,7375 |
| Lira turca | 2,2878 |
| Dollaro australiano | 1,2278 |
| Real brasiliano | 2,5503 |
| Dollaro canadese | 1,2400 |
| Yuan cinese | 7,9686 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,7484 |
| Rupia indonesiana | 12007,25 |
| Shekel israeliano | 5,0556 |
| Rupia indiana | 69,7960 |
| Won sudcoreano | 1422,42 |
| Peso messicano | 16,6224 |
| Ringgit malese | 3,9118 |
| Dollaro neozelandese | 1,5753 |
| Peso filippino | 52,669 |
| Dollaro di Singapore | 1,5682 |
| Baht tailandese | 39,250 |
| Rand sudafricano | 10,5856 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**12A09745**

## Cambi di riferimento a titolo indicativo del giorno 4 settembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2579 |
| Yen | 98,58 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 24,880 |
| Corona danese | 7,4510 |
| Lira Sterlina | 0,79210 |
| Fiorino ungherese | 284,75 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6963 |
| Zloty polacco | 4,1973 |
| Nuovo leu romeno | 4,4915 |
| Corona svedese | 8,4075 |
| Franco svizzero | 1,2010 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 7,2890 |
| Kuna croata | 7,4725 |
| Rublo russo | 40,4940 |
| Lira turca | 2,2881 |
| Dollaro australiano | 1,2267 |
| Real brasiliano | 2,5548 |

| | |
|---|---|
| Dollaro canadese | 1,2390 |
| Yuan cinese | 7,9843 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,7568 |
| Rupia indonesiana | 12042,66 |
| Shekel israeliano | 5,0528 |
| Rupia indiana | 70,0160 |
| Won sudcoreano | 1425,56 |
| Peso messicano | 16,5518 |
| Ringgit malese | 3,9087 |
| Dollaro neozelandese | 1,5818 |
| Peso filippino | 52,671 |
| Dollaro di Singapore | 1,5677 |
| Baht tailandese | 39,246 |
| Rand sudafricano | 10,5390 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**12A09746**

## Cambi di riferimento a titolo indicativo del giorno 5 settembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2578 |
| Yen | 98,67 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 24,794 |
| Corona danese | 7,4509 |
| Lira Sterlina | 0,79035 |
| Fiorino ungherese | 284,60 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6962 |
| Zloty polacco | 4,2009 |
| Nuovo leu romeno | 4,4883 |
| Corona svedese | 8,4415 |
| Franco svizzero | 1,2014 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 7,3070 |
| Kuna croata | 7,4628 |
| Rublo russo | 40,6550 |
| Lira turca | 2,2905 |
| Dollaro australiano | 1,2337 |
| Real brasiliano | 2,5695 |
| Dollaro canadese | 1,2422 |
| Yuan cinese | 7,9860 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,7566 |
| Rupia indonesiana | 12048,55 |
| Shekel israeliano | 5,0630 |
| Rupia indiana | 70,3000 |
| Won sudcoreano | 1429,81 |
| Peso messicano | 16,5615 |
| Ringgit malese | 3,9262 |
| Dollaro neozelandese | 1,5847 |
| Peso filippino | 52,792 |
| Dollaro di Singapore | 1,5702 |
| Baht tailandese | 39,331 |
| Rand sudafricano | 10,5560 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**12A09747**

## Cambi di riferimento a titolo indicativo del giorno 6 settembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2638 |
| Yen | 99,36 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 24,703 |
| Corona danese | 7,4514 |
| Lira Sterlina | 0,79360 |
| Fiorino ungherese | 285,44 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6962 |
| Zloty polacco | 4,1594 |
| Nuovo leu romeno | 4,4828 |
| Corona svedese | 8,5026 |
| Franco svizzero | 1,2049 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 7,3725 |
| Kuna croata | 7,4450 |
| Rublo russo | 40,6844 |
| Lira turca | 2,2951 |
| Dollaro australiano | 1,2341 |
| Real brasiliano | 2,5756 |
| Dollaro canadese | 1,2470 |
| Yuan cinese | 8,0177 |

| | |
|---|---|
| Dollaro di Hong Kong | 9,8028 |
| Rupia indonesiana | 12093,06 |
| Shekel israeliano | 5,0883 |
| Rupia indiana | 70,3490 |
| Won sudcoreano | 1432,57 |
| Peso messicano | 16,5162 |
| Ringgit malese | 3,9381 |
| Dollaro neozelandese | 1,5830 |
| Peso filippino | 52,845 |
| Dollaro di Singapore | 1,5743 |
| Baht tailandese | 39,468 |
| Rand sudafricano | 10,5615 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**12A09748**

# UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

## Ripristino del cognome in forma originaria

Su domanda del sig. Alessandro Giombi, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Gombač», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. 1.13/2-0035720 di data 23 agosto 2012, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto emesso in data 19 febbraio 1931, n. 11419/86 del Prefetto di Trieste, con il quale il cognome del sig. Antonio Gombač (e non Gombac), nato il 15 gennaio 1874 a Naklo (San Canziano), era stato ridotto nella forma italiana di «Giombi» con estensione alla moglie Albina Mahorcic, ai figli Emilio, Francesco, Stanislao, alla nuora Emma Dezjot ed ai nipoti Danilo Francesco, Sofia Maria e Emma Maria.

Per l'effetto, il cognome del sig. Alessandro Giombi, nipote di Danilo Francesco, nato il 29 dicembre 1957 a Trieste, ivi residente in via Pagliaricci n. 6, è ripristinato nella forma originaria di «Gombač», come posseduto dalla famiglia prima dell'emanazione del sopracitato decreto.

**12A09707**

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-213) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° GENNAIO 2012**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 128,06)** | - annuale | € **300,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,81)** | - semestrale | € **165,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,73)** | - annuale | € **86,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,77)** | - semestrale | € **55,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

**€ 1,00**